Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 676/2008/RT contro la Commissione europea

Decisione
Caso 676/2008/RT - **Aperto(a) il** 28/03/2008 - **Raccomandazione su** 27/10/2008 - **Relazione speciale del** 28/03/2008 - **Decisione del** 07/07/2010

Il denunciante è un'organizzazione non governativa che agisce nel campo della protezione dell'ambiente. Il 1º marzo 2 007 ha chiesto alla Commissione di accedere alle informazioni e ai documenti relativi alle riunioni tenutesi tra la Commissione e i rappresentanti dei costruttori di automobili, durante le quali è stato discusso l'approccio della Commissione in materia di emissioni di anidride carbonica delle autovetture. La Commissione ha dato accesso solo parziale ai documenti richiesti. Essa ha rifiutato di concedere l'accesso a tre lettere, inviate da Porsche AG all'ex vicepresidente Verheugen, sostenendo che la loro divulgazione avrebbe pregiudicato la tutela degli interessi commerciali di Porsche AG.

Il denunciante non era soddisfatto della posizione assunta dalla Commissione e, pertanto, si è rivolto al Mediatore.

Nel corso dell'indagine del Mediatore, la Commissione ha mantenuto la sua posizione. A seguito di un'ispezione dei documenti in questione, il 27 ottobre 2008 il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione alla Commissione di concedere l'accesso, nella loro interezza, alle tre lettere inviate da Porsche AG all'ex vicepresidente Verheugen, o di prendere in considerazione la possibilità di divulgarli parzialmente.

La Commissione ha risposto al progetto di raccomandazione del Mediatore solo l'11 marzo 2010, ossia quasi 15 mesi dopo il termine di tre mesi fissato dal Mediatore a norma dell'articolo 228 TFUE. Nel frattempo, il Mediatore ha presentato al Parlamento una relazione speciale sulla mancata risposta della Commissione al progetto di raccomandazione entro il suddetto termine.

Nella sua risposta, la Commissione ha accettato di concedere un accesso parziale alle tre lettere Porsche AG all'ex vicepresidente Verheugen. Essa ha tuttavia ritenuto che le parti non divulgate rientrassero nell'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di Porsche AG.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non abbia fornito ulteriori spiegazioni convincenti in merito ai singoli fatti del caso per giustificare la sua decisione di fornire una divulgazione solo parziale dei documenti in questione. Egli ha quindi ritenuto che la Commissione, non avendo debitamente giustificato il motivo per cui ha negato l'accesso alle tre lettere Porsche AG all'ex vicepresidente Verheugen nella loro interezza, abbia commesso un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha formulato un'osservazione critica al riguardo.

IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. Il denunciante è un'organizzazione non governativa che agisce nel campo della protezione dell'ambiente. Il 1º marzo 2 007 ha chiesto alla Commissione l'accesso alle informazioni e ai documenti detenuti dalla direzione generale (DG) per le Imprese e l'industria e dall'ex vicepresidente Verheugen. Le informazioni e i documenti richiesti si riferiscono a riunioni tra la Commissione e i rappresentanti dei costruttori di automobili, durante le quali è stato discusso l'approccio della Commissione alle emissioni di biossido di carbonio delle autovetture a partire dal 1º gennaio 2006. La Commissione ha dato accesso solo parziale ai documenti richiesti.

2. Il 25 giugno 2007, a norma dell'articolo 7, secondo comma [1] , del regolamento 1049/2001, del 31 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ("regolamento 1049/2001"), il denunciante ha presentato una domanda di conferma alla Commissione, che ha risposto il 9 agosto 2007.

3. La Commissione ha informato il denunciante che, per valutare se al contenuto di tali lettere si applicasse un'eccezione al diritto di accesso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto [2] o all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, essa doveva consultare gli autori [4] di 18 lettere ricevute dall'ex vicepresidente Verheugen da vari costruttori di automobili. Ha indicato che, a seguito di tale consultazione, avrebbe dato al denunciante l'accesso a tutte le lettere che non erano soggette alle suddette eccezioni.

4. Il 14 novembre 2007 la Commissione ha informato il denunciante che 15 delle lettere in questione non erano soggette a un'eccezione al diritto di accesso. Al denunciante è stato pertanto concesso l'accesso a tali lettere. Tuttavia, la Commissione ha rifiutato di concedere l'accesso a tre lettere che Porsche AG aveva inviato all'ex vicepresidente Verheugen. Così facendo, essa ha basato la sua decisione sull'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 1049/2001 [5] , vale a dire che la loro divulgazione pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali della società.

OGGETTO DELL'INDAGINE

5. Il denunciante ha affermato che la Commissione:
- ha erroneamente negato l'accesso alle lettere Porsche AG, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 1049/2001; e
- ha erroneamente negato l'accesso parziale alle lettere Porsche AG, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 [6] .

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe concedere l'accesso alle lettere richieste nella loro interezza.

L'INCHIESTA

6. La denuncia è stata trasmessa alla Commissione con richiesta di parere sul suo contenuto entro il 31 maggio 2008. La Commissione ha chiesto una proroga del termine, che è stata concessa fino al 30 giugno 2008. Una volta ricevuto, il parere della Commissione è stato successivamente trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Il denunciante ha presentato le sue osservazioni il 4 settembre 2008.

7. Il 25 settembre 2008, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore, i servizi del Mediatore hanno effettuato, nei locali della Commissione, un'ispezione dei documenti cui il denunciante ha fatto riferimento.

8. Una copia del rapporto di ispezione è stata inviata sia al denunciante che alla Commissione.

9. Il 27 ottobre 2008 il Mediatore ha presentato alla Commissione un progetto di raccomandazione.

10. Durante i sei mesi successivi al termine originariamente fissato dal Mediatore per una risposta al suo progetto di raccomandazione, la Commissione ha ripetutamente chiesto di prorogare tale termine. La Commissione ha dichiarato di essere consapevole di non poter rinviare indefinitamente la sua risposta al progetto di raccomandazione del Mediatore, ma di aver preferito esaurire tutte le possibilità di raggiungere un accordo con il terzo (Porsche AG) piuttosto che semplicemente " *confermare la sua decisione di non divulgare i documenti* ". Il Mediatore ha concesso alla Commissione tutte le sue richieste di proroga del termine.

11. Il 30 settembre 2009 la Commissione ha inviato al Mediatore una lettera in cui dichiarava di aver deciso di concedere un accesso parziale alle tre lettere e di aver pertanto creato versioni modificate dei documenti. La Commissione ha presentato la proposta di concedere un accesso parziale a Porsche AG. Tuttavia, quest'ultima non ha informato la Commissione del suo parere in materia.

12. Il 27 ottobre 2009 i servizi della Commissione hanno chiarito che " *la procedura di divulgazione delle tre lettere non poteva avanzare prima della metà di novembre 2009* ". La

Commissione ha inoltre dichiarato di poter fornire al Mediatore, se lo desidera, una copia della lettera di notifica da inviare a Porsche.

13. Il 9 novembre 2009 il Mediatore ha inviato un'altra lettera alla Commissione, nella quale chiedeva i) una copia della lettera di notifica inviata dalla Commissione a Porsche AG e ii) informazioni sull'esito della procedura avviata dalla Commissione al fine di consentire l'accesso alle lettere pertinenti.

14. Il 4 dicembre 2009 la Commissione ha risposto che i) la lettera di notifica sarebbe stata inviata a breve a Porsche AG e (ii) una copia della lettera di notifica sarebbe stata trasmessa al Mediatore. La Commissione è stata nuovamente contattata al riguardo, ma è emerso che, entro il 15 dicembre 2009, la lettera di notifica a Porsche non era ancora stata inviata.

15. Pertanto, il 24 febbraio 2010 il Mediatore ha presentato al Parlamento una relazione speciale in cui ha presentato le sue conclusioni, vale a dire che, ritardando la risposta al suo progetto di raccomandazione e non attuando l'impegno a notificare a Porsche AG la sua intenzione di divulgare, la Commissione ha violato l'obbligo, previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea [7] , di cooperare sinceramente e in buona fede con lui nel corso della sua indagine [8] .

16. L'11 marzo 2010 la Commissione ha inviato la sua risposta al progetto di raccomandazione del Mediatore, che è stato trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Il 6 maggio 2010 il denunciante ha trasmesso le proprie osservazioni.

ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

A. Asunta di mancata concessione dell'accesso ai documenti pertinenti e alla relativa domanda

Argomenti presentati originariamente al Mediatore

17. Il denunciante ha affermato che la Commissione ha erroneamente rifiutato (i) l'accesso alle lettere Porsche AG, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001 e ii) l'accesso parziale alle lettere Porsche AG, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001. Ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe concederle l'accesso alle lettere richieste nella loro interezza.

18. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una spiegazione dettagliata per quanto riguarda gli interessi commerciali di Porsche AG e che non ha tenuto conto dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

19. Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che le tre lettere in questione fornivano dettagli sulla " *posizione specifica" di Porsche AG sul mercato automobilistico* . La Commissione

ha continuato affermando di non poter fornire ulteriori dettagli sul contenuto delle lettere senza rivelarne il contenuto. Essa ha concluso che la divulgazione delle lettere pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali di Porsche AG.

20. Inoltre, la Commissione ha sottolineato di aver effettivamente effettuato il " *test di interesse pubblico* " e ha concluso che gli interessi commerciali di Porsche AG erano superiori all'interesse pubblico a divulgare le lettere. L'accesso parziale non poteva essere concesso perché le lettere non contenevano parti che potevano essere divulgate senza ledere gli interessi commerciali di Porsche AG.

Ispezione dei documenti da parte del Mediatore

21. I servizi del Mediatore hanno visitato i locali della Commissione e hanno ispezionato i seguenti documenti, che la Commissione ha ritenuto riservati:

(i) La lettera del 28 novembre 2005, più allegati, del sig. Wiedeking, presidente di Porsche AG, al vicepresidente Verheugen.

II) La lettera del 15 dicembre 2006 del sig. Wiedeking al vicepresidente Verheugen.

(III) La lettera di Porsche AG del 2 febbraio 2007, che trasmette copia delle lettere inviate dal sig. Wiedeking al cancelliere Merkel, al presidente Barroso e al vicepresidente Wallström.

IV) Uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la Commissione e Porsche AG in cui la Commissione ha informato Porsche AG che intendeva non divulgare le lettere di cui sopra.

Valutazione del Mediatore che porta a un progetto di raccomandazione

22. L'articolo 1, lettera a), del regolamento 1049/2001 stabilisce che l'obiettivo del presente regolamento è garantire il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione. Secondo la giurisprudenza consolidata dei giudici comunitari, eventuali deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente.

23. Al fine di trattare una richiesta di accesso ai documenti, la Commissione deve seguire la sequenza di valutazione [9] descritta di seguito ed esaminare se:

i) il documento richiesto rientra nell'ambito di applicazione di una delle eccezioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001;

II) la divulgazione di un documento pregiudicherebbe specificamente ed effettivamente l'interesse tutelato;

III) non vi è alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione; e

IV) la necessità di protezione si applica all'intero documento in questione.

24. La Commissione ha rifiutato di concedere al denunciante l'accesso alle tre lettere Porsche AG, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001. Ai sensi di tale disposizione, "[l *]e istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale (...)"* .

25. Le tre lettere Porsche AG sono state scritte quando la Commissione ha consultato le principali parti interessate in merito alla revisione della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di biossido di carbonio delle autovetture. È quindi probabile che le tre lettere contengano informazioni sui rapporti commerciali di Porsche AG. Di conseguenza, la Commissione avrebbe potuto considerarle rientranti nell'ambito di applicazione dell'eccezione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

26. A tale riguardo, il Mediatore ha esaminato se le informazioni contenute nei documenti pertinenti fossero effettivamente così sensibili che la divulgazione di questi ultimi avrebbe inciso gravemente sugli interessi commerciali di Porsche AG.

27. L'unico riferimento specifico della Commissione al contenuto delle lettere era che " *in queste lettere Porsche AG spiegava la sua posizione specifica sul mercato automobilistico* ".

28. Ciò potrebbe ragionevolmente essere inteso come relativo agli interessi commerciali di Porsche AG in senso lato, compresa la sua quota di mercato; la sua strategia commerciale; dati industriali, finanziari, bancari o commerciali, comprese le informazioni relative ai rapporti commerciali o contrattuali della società; i suoi metodi di valutazione dei costi; e il suo know-how aziendale.

29. Dall'ispezione dei documenti da parte del Mediatore è emerso che tali lettere e/o i loro allegati non riguardavano esclusivamente gli interessi commerciali tutelati sopra descritti. Inoltre, non si poteva escludere che alcune delle informazioni contenute nelle lettere fossero già disponibili di pubblico dominio, divulgate dalla società stessa, o da altri enti, quali le autorità nazionali competenti del settore, o persino da pubblicazioni specializzate che si occupano dell'industria automobilistica.

30. A tale riguardo, l'articolo 4, paragrafo 1, dello statuto del Mediatore stabilisce che il Mediatore e il suo personale " *sono tenuti a non divulgare informazioni o documenti che essi ottengano nel corso delle loro indagini* ". È pertanto impedito al Mediatore di citare documenti che l'istituzione ritiene riservati o di farne riferimento in modo tale che il loro contenuto possa essere divulgato.

31. Anche se le lettere avessero contenuto esattamente il tipo di informazioni descritto al punto 28 della presente sentenza, questo fatto di per sé non significherebbe necessariamente che la loro divulgazione pregiudicherebbe specificamente ed effettivamente gli interessi commerciali della Porsche AG. Come ha dichiarato il Tribunale (divenuto Tribunale) in una recente sentenza [10] , se tutte le informazioni relative ad una società e ai suoi rapporti commerciali fossero

considerate coperte dalla tutela accordata agli interessi commerciali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, non sarebbe dato effetto al principio generale di dare al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni.

32. Il mero riferimento della Commissione alla " *posizione specifica" della Porsche AG sul mercato automobilistico* , che non è stato corroborato da nessun altro riferimento ai singoli fatti del caso di specie, non è sufficiente per concludere che l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001 è applicabile.

33. Il Mediatore ha quindi ritenuto che la Commissione non abbia dimostrato che la divulgazione dei documenti pertinenti pregiudicherebbe specificamente ed effettivamente gli interessi commerciali di Porsche AG. Inoltre, il Mediatore non era convinto dall'argomento della Commissione secondo cui l'accesso parziale, se concesso, avrebbe necessariamente leso gli interessi commerciali della Porsche AG.

34. Se l'intento della Commissione era di sostenere il suo rifiuto di concedere l'accesso indicando (e mostrando al Mediatore i documenti pertinenti di cui al precedente punto iv) nel corso dell'ispezione) che Porsche AG stessa le aveva chiesto di non divulgare le lettere, il Mediatore sottolinea che, secondo la giurisprudenza comunitaria, le opinioni espresse dal terzo autore di un documento, nell'ambito della consultazione prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, non sono vincolanti per la Commissione [11] . Nonostante la richiesta della Porsche AG, la Commissione era ancora tenuta a effettuare una propria valutazione per quanto riguarda l'applicabilità delle eccezioni previste dall'articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento n. 1049/2001.

35. Dagli elementi di prova disponibili non è stato possibile stabilire se la Commissione abbia effettuato il test di interesse pubblico. Tuttavia, alla luce delle constatazioni di cui al punto 33, in combinato disposto con il punto 23 supra, non era necessario esaminare l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

36. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Mediatore ha concluso che la Commissione ha erroneamente negato l'accesso alle tre lettere Porsche AG sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, e dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione. Egli ha pertanto presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del suo statuto. Il progetto di raccomandazione è presentato di seguito, sotto il titolo " *Progetto di raccomandazione* ".

Progetto di raccomandazione

" *La Commissione dovrebbe concedere l'accesso alle tre lettere inviate da Porsche AG al vicepresidente Verheugen nella loro interezza o prendere in considerazione la possibilità di divulgarle parzialmente".*

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

37. Nella sua risposta al progetto di raccomandazione del Mediatore, la Commissione ha dichiarato di aver deciso di concedere un accesso parziale alle tre lettere Porsche AG all'ex vicepresidente Verheugen e ha allegato copie di tali lettere in cui alcune informazioni erano state cancellate. La Commissione ha spiegato che, con lettera dell'11 gennaio 2010, aveva informato Porsche AG della sua intenzione di divulgare parzialmente le tre lettere. Il 5 marzo 2010 Porsche AG ha informato la Commissione per posta elettronica di aver accettato la proposta di divulgazione parziale di quest'ultima.

38. Infine, la Commissione ha espresso rammarico per il notevole ritardo nel rispondere al progetto di raccomandazione del Mediatore. A tale riguardo, ha affermato che il caso in esame è stato il primo in cui il Mediatore aveva raccomandato alla Commissione di annullare l'obiezione di un terzo alla divulgazione di documenti. La Commissione ha spiegato che la risposta è stata ritardata a causa degli sforzi compiuti per raggiungere un accordo con Porsche AG sulla divulgazione parziale, al fine di evitare controversie inutili.

39. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione, il denunciante ha sottolineato che la Commissione dovrebbe concedere il pieno accesso alle tre lettere Porsche AG.

Valutazione del Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

40. Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia rifiutato di concedere l'accesso, nella loro interezza, alle tre lettere Porsche AG all'ex vicepresidente Verheugen sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 1049/2001.

41. Tuttavia, nel suo parere iniziale e nella risposta ritardata al progetto di raccomandazione del Mediatore, la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione in merito ai singoli fatti del caso che potesse giustificare l'applicazione dell'eccezione di cui sopra ai paragrafi soppressi. Come indicato al punto 33 della presente sentenza, la Commissione non ha dimostrato che la divulgazione dei documenti pertinenti nella loro interezza pregiudicherebbe specificamente ed effettivamente gli interessi commerciali della Porsche AG.

42. Il Mediatore ricorda che il regolamento 1049/2001 prevede, in linea di principio, il diritto di accesso ai documenti della Commissione e che la decisione di rifiutare l'accesso è valida solo se si basa su una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento 1049/2001 [12] . Eventuali eccezioni a questo principio devono essere interpretate restrittivamente [13] .

43. Inoltre, il Mediatore sottolinea di non aver chiesto alla Commissione di "superare" l'obiezione di terzi alla divulgazione di documenti. Come già rilevato al punto 34, egli ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, siffatte obiezioni non sono obbligatorie per la Commissione. La Commissione resta tenuta a svolgere la propria valutazione e a presentare argomentazioni giuridicamente convincenti sul motivo per cui la divulgazione completa non è possibile. La Commissione non ha seguito tale procedura, anche dopo aver consultato il terzo interessato. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore farà un'osservazione critica qui di seguito.

44. Infine, il Mediatore non ritiene necessario approfondire ulteriormente il ritardo della Commissione nel rispondere al suo progetto di raccomandazione, che è diventato oggetto di una relazione speciale presentata al Parlamento. Riconosce che la Commissione esprime rammarico e fiducia nel fatto che farà tutto il possibile per evitare situazioni simili in futuro.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente osservazione critica:

Non motivando adeguatamente il motivo per cui essa ha rifiutato integralmente l'accesso alle tre lettere inviate da Porsche AG all'ex vicepresidente Verheugen, la Commissione ha commesso un caso di cattiva amministrazione.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo il 7 luglio 2010

[1] GU 2001, L 145, pag. 43. L'articolo 7, secondo comma, del regolamento 1049/2001 dispone quanto segue: " *In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta dell'istituzione, presentare una domanda di conferma chiedendo all'istituzione di riesaminare la propria posizione".*

[2] L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 1049/2001 così recita: " *Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione pregiudichi la protezione di:*

a) l'interesse pubblico per quanto riguarda:

— pubblica sicurezza,

— difesa e questioni militari,

— relazioni internazionali,

— la politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

B) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare conformemente alla legislazione

comunitaria in materia di protezione dei dati personali.

[3] L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 così recita: " *Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione pregiudichi la protezione di:*

— interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,

— procedimenti giudiziari e consulenza legale,

— lo scopo delle ispezioni, delle indagini e degli audit, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione ".

[4] L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 1049/2001 così recita: " *Per quanto riguarda i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare l'applicabilità di un'eccezione di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento è divulgato o meno.* "

[5] Cfr. nota 5.

[6] L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001 così recita: " *Se solo parti del documento richiesto sono coperte da una delle eccezioni, le restanti parti del documento sono rilasciate.* "

[7] L'articolo 13, paragrafo 2, TUE così recita: " *Ogni istituzione agisce nei limiti dei poteri conferitile dai trattati e conformemente alle procedure, alle condizioni e agli obiettivi da essi stabiliti. Le istituzioni praticano una leale cooperazione reciproca* ".

[8] La relazione è disponibile sul sito web del Mediatore al seguente indirizzo: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark [Link]

[9] Conformemente alla causa T-380/04, Terezakis */Commissione,* sentenza del 30 gennaio 2008, punto 88, Racc. 2008, pag. II-11.

[10] Cfr. causa T-380/04, *Terezakis contro Commissione* , punto 93, Racc. 2008, pag. II-11.

[11] Idem, punto 60.

[12] Causa C-64/05 *Svezia/Commissione* , Racc. 2007, pag. I-11389, punto 57 e causa C-266/05 P, *Sison/Consiglio* (Racc. pag. I-1233, punto 62).

[13] Causa C-64/05 *Svezia/Commissione* , Racc. 2007, pag. I-11389, punto 66; causa C-266/05 P, *Sison/Consiglio* , Racc. 2007, pag. I-1233, punto 63.